

**Legislazione, aliquote e livello
del prelievo IVA
in
Francia, Italia, Regno Unito e Spagna**

di Lelio Violetti

Aprile 2010

SOMMARIO

PREMESSA	5
1. LE LEGGI.....	6
1.1 FRANCIA	6
1.2 ITALIA	6
1.3 REGNO UNITO.....	7
1.4 SPAGNA	7
2. TAVOLE SINOTTICHE	9
2.1 LA LEGGE E LE ALIQUOTE.....	9
2.2 L'ALIQUOTA RIDOTTA PIÙ ALTA.....	10
2.3 L'ALIQUOTA RIDOTTA MINIMA	11
2.4 LE ESENZIONI	12
2.5 L'INDETRAIBILITÀ	13
2.6 REGIME SPECIALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI	14
2.7 SOGGETTI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ...	15
3. IL CONFRONTO	16
4. CONCLUSIONI	18
5. RIFERIMENTI	20
5.1 FRANCIA.....	20
5.2 ITALIA	20
5.3 REGNO UNITO	21
5.4 SPAGNA	21
5.5 COMMISSIONE EUROPEA.....	22

ALLEGATO 1	23
FRANCIA	24
ARTICOLO 278	24
ARTICOLI 278 BIS QUATER QUINQUIES SEXTIES SEPTIES, 279 E 279-0-BIS 	24
ARTICOLI 281 QUATER SEXTIES OCTIES NONIES.....	25
ARTICOLI 261, 262 E 263.....	25
ARTICOLI 271 E 273.....	29
ARTICOLI 298 BIS QUATER E QUINQUIES	30
ARTICOLO 293B.....	31
ITALIA	32
ARTICOLO 16.....	32
ARTICOLO 10.....	44
ARTICOLO 19 BIS/1	48
ARTICOLO 34.....	49
LEGGE FINANZIARIA 2008 (COMMI 96-117).....	50
REGNO UNITO.....	51
ARTICOLO 2.....	51
ARTICOLO 30.....	51
ARTICOLO 31.....	52
ARTICOLI 56 E 57	53
ARTICOLO 54.....	54
ARTICOLO 3 ALLEGATO 1	54
SPAGNA.....	56

ARTICOLO 90.....	56
ARTICOLO 91.....	56
ARTICOLO 20.....	58
ARTICOLI 95 E 96	62
TITOLO IX CAPITOLO III (ARTICOLI DA 124 A 134).....	63
TITOLO IX CAPITOLO VII (ARTICOLI DA 148 A 163)	64

PREMESSA

Il documento ha l'obiettivo di fornire un contributo al dibattito in corso sulla convenienza o meno di aumentare le aliquote IVA a favore d'una riduzione delle imposte dirette.

A tal fine il documento mette a confronto la legislazione IVA esistente in Francia, Italia, Regno Unito e Spagna per individuare le differenze esistenti con particolare riferimento a come tali difformità influenzano il prelievo. La ricerca trae origine anche dalla necessità di approfondire quanto evidenziato dalla Commissione Europea nella seconda parte "Trends in implicit tax rate on consumption" dell'edizione 2009 del report annuale "Taxation trends in the European Union" in cui a commento del grafico "VAT reduced rate and base indicator 2007, in percentage points" si afferma che l'alto valore dell'indicatore per l'Italia dipende dal numero (due), dall'importo percentuale e dall'ampio utilizzo delle aliquote IVA ridotte che interessano importanti settori economici quali prodotti alimentari, trasporti, libri e periodici, prodotti farmaceutici, attrezzature pubbliche, sistemazione alberghiera, servizi di ristorazione ed edilizia residenziale. Da questa situazione deriva il minor gettito IVA dell'Italia a confronto con quello degli altri Paesi dell'Unione.

Sono stati pertanto esaminati e confrontati tutti quegli aspetti qualitativi della legislazione IVA in vigore che determinano il livello di tassazione: le aliquote adottate e in quali operazioni queste sono applicate, i settori economici esenti e i soggetti e le operazioni interessati all'indetraibilità dell'imposta.

Per completare l'indagine sono stati analizzati anche i regimi che regolano il settore agricolo e quelli che consentono ad alcuni soggetti passivi di essere fuori dal campo d'applicazione dell'imposta.

L'indagine ha anche lo scopo di posizionare la situazione italiana all'interno dei differenti aspetti esaminati in relazione al carico fiscale generato.

Per il confronto sono stati scelti Francia, Regno Unito e Spagna in quanto per dimensione e situazione economica comparabili con l'Italia.

Le fonti utilizzate sono descritte nello specifico paragrafo a queste dedicato.

1. LE LEGGI

In questo paragrafo, per ciascuno dei quattro Paesi presi in considerazione, vengono sinteticamente esposte le leggi IVA in vigore con il riferimento agli articoli che disciplinano gli argomenti messi a confronto. Per i contenuti di dettaglio dei singoli articoli si rimanda all'*Allegato 1* e alle Tavole Sinottiche.

1.1 FRANCIA

L'IVA in Francia è disciplinata nel "Code général des impôts" al Titolo II Capitolo I.

Le aliquote IVA applicate fanno riferimento per l'aliquota base (**19,6%**) all'articolo 278 e per le aliquote ridotte (**5,5%** e **2,1%**) agli articoli 278 bis, 278 ter, 278 quater, 278 quinquies, 278 sexties, 278 septies, 279, 279-0-bis, 281 quater, 281 sexties, 281 octies e 281 nonies del suddetto "Code général des impôts".

Le operazioni esonerate dall'imposta sono descritte negli articoli 261 (compresi il 261A, 261B, il 261C, 261D, il 261E, il 261F e il 261G), 262 (compresi il 262 bis e ter) e il 263.

La detrazione dell'imposta è normata dall'articolo 271 e il successivo articolo 273 rimanda a decreti del Consiglio di Stato per determinare le condizioni in cui si applica il diritto alla detrazione.

Il regime di applicazione dell'imposta per i produttori agricoli è regolamentato dagli articoli 298 bis, quater e quinquies.

Le franchigie sono disciplinate, infine, dall'articolo 293B.

1.2 ITALIA

L'IVA in Italia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), n. 633.

Le aliquote IVA applicate in Italia (base **20%** e ridotte **10%** e **4%**) fanno riferimento all'articolo 16 del suddetto decreto; all'articolo 10 sono descritte le operazioni esenti dall'imposta.

La indetraibilità dell'imposta è, infine, normata dall'articolo 19 bis/1 sempre dello stesso decreto.

Il regime speciale per i produttori agricoli è disciplinato all'articolo 34.

Sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, pagando un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, i contribuenti minimi così come stabilito dai commi 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

1.3 REGNO UNITO

Nel Regno Unito la legge di riferimento è il Value Added Tax Act 1994.

Le aliquote IVA applicate nel Regno Unito fanno riferimento agli articoli 2, 30 e 31 del suddetto decreto; in particolare nell'articolo 2 è stabilita l'aliquota base (**17,5%**) e la possibilità per il Tesoro d'introdurre per decreto (order) aliquote ridotte (**5%**) per specifici beni o prestazioni di servizio; negli articoli 30 e 31 sono introdotti rispettivamente i settori economici in cui si applica l'aliquota **0%** (zero-rating), descritti nell'allegato 8, o esenti, descritti nell'allegato 9.

Sempre nel Value Added Tax Act 1994 negli articoli 56 e 57 è trattata la indetraibilità del carburante per i veicoli ad uso privato.

Il regime speciale per gli agricoltori "Agricultural flat rate scheme" è disciplinato all'articolo 54.

La possibilità di non registrarsi ai fini dell'IVA per importi inferiori ad una determinata soglia è disciplinata dall'articolo 3 che rimanda all'allegato 1 per le condizioni e i limiti.

1.4 SPAGNA

L'IVA in Spagna è disciplinata dalla Legge 37 del 28 Dicembre 1992 "IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO" (la legge viene aggiornata ogni anno).

Le aliquote IVA applicate in Spagna fanno riferimento agli articoli 90 (aliquota base pari al **16%** e dal 1 Luglio 2010 al **18%**) e 91 (aliquote ridotte pari al **7%** e dal 1 luglio 2010 all'**8%** e al **4%**) della suddetta legge. Le esenzioni dall'imposta sono descritte all'articolo 20.

La indetraibilità dell'imposta fa riferimento all'articolo 95 "Limitaciones del derecho a deducir" e all'articolo 96 "Exclusiones y restricciones del derecho a deducir" della stessa legge.

Il "Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca" è descritto nel Titolo IX Capitolo III (articoli da 124 a 134).

Il “Régimen especial del recargo de equivalencia” che consente di tenere fuori dal campo d’applicazione dell’IVA il settore del commercio al dettaglio è disciplinato sempre nel Titolo IX al Capitolo VII (articoli dal 148 al 163),

2. TAVOLE SINOTTICHE

2.1 LA LEGGE E LE ALIQUOTE

	FRANCIA	ITALIA	REGNO UNITO	SPAGNA
La Legge	Code général des impôts –Articolo 278 aliquota base; –Articoli 278 bis quater quinquies serties septies, 279 e 279-0- bis aliquote ridotte; –Articoli 261, 262 e 263 esenzioni; –Articoli 271 e 273 indetraibilità –Articoli 298 bis, quater e quinquies per i produttori agricoli; –Articolo 293B franchigie;	Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), n. 633 –Articolo 16 aliquota base e aliquote ridotte; –Articolo 10 esenzioni; –Articolo 19 bis/1 indetraibilità; –Articolo 34 produttori agricoli; –Legge finanziaria 2008 contribuenti minimi;	Value Added Tax Act 1994 –Articolo 2 aliquota base e aliquote ridotte; –Articoli 30 e 31 aliquota zero ed esenzioni; –Articoli 56 e 57 indetraibilità su veicoli e carburanti; –Articolo 54 regime speciale per gli agricoltori; –Articolo 3 Allegato 1 franchigia;	Legge 37 del 28 Dicembre 1992 “IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO” –Articolo 90 aliquota base; –Articolo 91 aliquote ridotte; –Articolo 20 esenzioni; –Articoli 95 e 96 indetraibilità; –Titolo IX Capitolo III (articoli da 124 a 134) produttori agricoli; –Titolo IX Capitolo VII (articoli da 148 a 163) commercio al dettaglio;
Le aliquote base	19,6%	20%	dal 1 gennaio 2010 17,5% , prima era del 15%	16% (dal 1 Luglio 2010 18%)
Le aliquote ridotte	5,5% 2,1%	10% 4%	5% 0%	7% (8% dal 1 luglio 2010) 4%

2.2 L'ALIQUTA RIDOTTA PIÙ ALTA

	<i>FRANCIA</i>	<i>ITALIA</i>	<i>REGNO UNITO</i>	<i>SPAGNA</i>
Principali ambiti di applicazione	<p>5,5%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentazione base; - Prodotti all'origine di agricoltura e pesca; - Fertilizzanti agricoli; - Legname da riscaldamento; - Strumenti sanitari - Medicinali non rimborsati dal SSN; - Edilizia residenziale a carattere sociale; - Spettacoli di teatro, musica, ecc.; - Libri; - Trasporto viaggiatori; 	<p>10%</p> <ul style="list-style-type: none"> -Alimentazione umana (esclusi alimenti fondamentali); -Alcuni prodotti per l'alimentazione di animali; -Energia elettrica e gas per uso domestico; -Stoccaggio dei rifiuti; -Opere di urbanizzazione primaria e secondaria; -Edilizia residenziale non di lusso; -Interventi di manutenzione straordinaria edilizia residenziale pubblica; -Oggetti d'arte e antiquariato; -Francobolli da collezione; -Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo; -Trasporto di persone; -Alberghi, ristoranti e campeggi; 	<p>5%</p> <ul style="list-style-type: none"> -Impianti risparmio energetico; -Aiuto persone anziane ed infanzia; -Energia per il riscaldamento; -Isolamento termico abitazioni; -Trasformazione in edilizia residenziale; -Sicurezza edifici; -Protezione infortuni; 	<p>7%</p> <ul style="list-style-type: none"> -Alimentazione umana (esclusi alimenti fondamentali); -Strumenti per l'agricoltura e mangimi; -Fiori e piante; -Acqua alimentare; -Raccolta e smaltimento rifiuti; -Servizi funebri e cimiteriali; -Prodotti e protesi sanitarie; -Esposizione e fiere commerciali; -Edilizia residenziale; -Oggetti d'arte e antichità; -Interpretazione e recitazione; -Cinema e teatri; -Servizi di radiodiffusione e televisivi; -Sport ed educazione fisica; -Trasporto viaggiatori; -Alberghi, ristoranti e campeggi; -Barberia e acconciature;

2.3 L'ALIQUTA RIDOTTA MINIMA

	<i>FRANCIA</i>	<i>ITALIA</i>	<i>REGNO UNITO</i>	<i>SPAGNA</i>
Principali ambiti di applicazione	<p>2,1%</p> <ul style="list-style-type: none"> -Macellazione animali da parte di soggetti non IVA; -Medicinali rimborsabili dal SSN; - Contributo alla televisione pubblica; - Particolari spettacoli teatrali e lirici; 	<p>4%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cibi base per l'alimentazione quali latte, pane, pasta, ecc.; -Mangimi e fertilizzanti; -Somministrazione di alimenti e bevande in luoghi di assistenza o mense aziendali; -Apparecchi di ortopedia e protesi comprese quelle dentarie ed oculistiche; -Strumenti e veicoli per disabili; -Prestazioni di assistenza socio-sanitaria ed educativa; -Edilizia residenziale non di lusso destinata a prima abitazione; -Canoni di abbonamenti alle radiodiffusioni; -Giornali e libri; 	<p>0%</p> <ul style="list-style-type: none"> -Alimentazione umana base; -Servizi di fognatura per uso domestico e industriale; -Fornitura di acqua per uso domestico; -Attività delle organizzazioni di carità e beneficenza; -Strumenti e costruzioni per disabili e ciechi; -Acquisto di medicine da farmacisti registrati; -Prodotti per l'incontinenza; -Ristrutturazione di monumenti; -Opere edilizie i per disabili; -Costruzione e vendita di nuovi edifici con alloggi; -Affitto e vendita garage; -Manutenzione e riparazioni e di navi; -Libri e giornali; -Trasporto di almeno 10 persone; -Abbigliamento e scarpe per bambini; -Caschi per moto e lavoro; 	<p>4%</p> <ul style="list-style-type: none"> -Prodotti alimentari base quali latte e pane; -Medicine e sostanze medicinali; -Auto e strumenti per disabili; -Edilizia speciale di promozione pubblica; -Libri, giornali e riviste;

2.4 LE ESENZIONI

	FRANCIA	ITALIA	REGNO UNITO	SPAGNA
Principali ambiti di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> -Prestazioni tra agricoltori; -Assistenza e cura da parte di medici e ospedali; -Attività delle organizzazioni senza scopo di lucro; -Insegnamento; -Assistenza all'infanzia; -Costruzione e manutenzione monumenti e cimiteri; -Edilizia pubblica e partecipata; -Operazioni finanziarie e bancarie -Attività di assicurazione; -Giochi, lotto e lotterie; -Vendita e riparazione di navi e imbarcazioni; -Trasporto passeggeri ferroviario e su strada da e verso l'estero; -Servizi forniti da agenzie di viaggio e tour-operator; 	<ul style="list-style-type: none"> -Prestazioni sanitarie di ogni tipo di medici e ospedali; -Cessioni di organi e assistenza socio-sanitaria di ogni tipo; -Prestazioni educative e di assistenza all'infanzia; -Vendite di fabbricati strumentali -Vendite di fabbricati entro quattro anni dalla ultimazione (esclusi quelli venduti dai costruttori); -Locazioni ed affitti di terreni e aziende agricole; -Cessioni ad associazioni con finalità sociali o a soggetti colpiti da calamità naturali; -Operazioni finanziarie e bancarie; -Attività di assicurazione; -Giochi, lotto e lotterie; -Compra vendita di oro e valute; -Trasporto pubblico urbano; -Servizi postali; -Servizi di pompe funebri; 	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi e prestazioni di cura di medici ed ospedali; -Raccolta fondi e servizi delle organizzazioni di carità e beneficenza; -Attività educative; -Attività sportive; -Aree di parcheggio destinate allo scopo; -Trasferimento di proprietà di edifici dati in affitto; -Attracchi delle case sull'acqua; -Pedaggi di ponti, tunnels e strade gestiti dal pubblico; -Ammissione ad eventi culturali pubblici; -Antichità ed opere d'arte; -Operazioni bancarie e finanziarie; -Assicurazioni; -Scommesse e lotterie; -Investimenti in monete d'oro; -Francobolli e servizi postali; 	<ul style="list-style-type: none"> -Servizi e prestazioni di cura di medici ed ospedali; -Attività di enti che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e all'infanzia; -Attività educative e d'insegnamento; -Servizi per l'attività sportiva e l'educazione fisica; -Attività di organizzazioni culturali tipo biblioteche; -Cessione di terreni al pubblico; -Affitto o trasmissione di diritti di terreni destinati ad attività agricola o di fabbricati destinati ad abitazione; -Operazioni finanziarie e bancarie; -Assicurazioni; -Lotterie, scommesse egiochi; -Servizi professionali di artisti e scrittori; -Attività partiti politici; -Servizi postali e vendita di francobolli;

2.5 L'INDETRAIBILITÀ

	FRANCIA	ITALIA	REGNO UNITO	SPAGNA
Principali ambiti di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> -Spese per l'alloggio dei dipendenti; -Veicoli delle imprese destinati al trasporto di persone (escluse società per il trasporto di persone e autoscuole); -Carburanti e lubrificanti; -Beni ceduti gratuitamente o ad un prezzo inferiore al loro normale valore; -Servizi collegati ai beni precedenti; 	<ul style="list-style-type: none"> -Aeromobili e relativi componenti e ricambi (non oggetto attività dell'impresa); -Oggetti di particolare pregio (platino, pellicce, vini, moto ed imbarcazioni (non oggetto attività dell'impresa); -Veicoli con componenti, ricambi e carburante compreso leasing e noleggio (indetraibile al 60%) (uso non esclusivo e non si applica se i veicoli sono oggetto attività dell'impresa); -Carburanti destinati ad aeromobili e natanti; -Trasporto di persone salvo oggetto attività dell'impresa; -Alimenti e bevande salvo oggetto attività dell'impresa; -Spese di rappresentanza; -Fabbricato o porzione di fabbricato a destinazione abitativa (compresa locazione o manutenzione) salvo oggetto attività dell'impresa; 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto veicolo per uso promiscuo non oggetto attività dell'impresa; - Leasing e noleggio veicoli ad uso promiscuo non oggetto attività dell'impresa (indetraibilità al 50%); - Chilometraggio o tabelle del sistema "scale charge" per calcolo importo di carburante non detraibile nell'uso privato di veicoli ad uso promiscuo; 	<ul style="list-style-type: none"> -Veicoli ad uso promiscuo (indetraibilità 50%) compresi combustibile, carburante e lubrificante; accessori e pezzi di ricambio; manutenzione e riparazione, parcheggi e pedaggi; -Gioielli, gemme, pietre preziose e oggetti in platino; -Alimenti, bevande e tabacco; -Spettacoli e servizi di carattere ricreativo; -Servizi di cortesia per dipendenti ed altre persone; -Servizi di viaggio, alberghieri e di ristorazione a meno che importo sia deducibile ai fini imposte dirette; -Beni utilizzati contemporaneamente per l'attività e nel privato; -Beni che non figurano nella contabilità economica; -Beni non afferenti all'attività e destinati a soddisfare esigenze private;

2.6 REGIME SPECIALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI

	FRANCIA	ITALIA	REGNO UNITO	SPAGNA
Principali ambiti di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> -Regime del rimborso forfetario; -Contribuenti esentati dal pagamento dell'imposta e dai relativi obblighi; -Per ottenere il rimborso i contribuenti debbono presentare una dichiarazione con gli elementi utili a liquidarlo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è nato il diritto; -Il rimborso è pari al 4% del ricavo per le cessioni di latte, animali da cortile, uova, animali da macellazione, cereali, semi oleosi e colture proteiche. Per gli altri prodotti è pari allo 0,5%; -Se i ricavi biennali superano i 46.000 Euro i contribuenti rientrano nel Regime agricolo semplificato; 	<ul style="list-style-type: none"> -I produttori agricoli detraggono forfetariamente l'imposta "in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti; -Tali percentuali di compensazione sono più alte dell'aliquota applicata ai prodotti; -Sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale solo i produttori agricoli che nell'anno precedente hanno avuto un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici; 	<ul style="list-style-type: none"> - I produttori agricoli rientrano nel "Agricultural flat rate scheme" e non devono registrarsi, pagare l'IVA e trasmettere la relativa dichiarazione; -Non possono aderire a questo schema i soggetti il cui volume d'affari delle attività non-agricole supera la soglia per cui è obbligatorio registrarsi ai fini dell'IVA; - Lo schema prevede che chi vende ad altri soggetti IVA prodotti agricoli ha diritto ad incrementare del 4% l'importo della vendita. Questo importo è calcolato separatamente nella fattura e diviene detraibile da parte del soggetto che acquista. Per chi vende costituisce la compensazione per la impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti; 	<ul style="list-style-type: none"> -Il regime speciale di agricoltura, allevamento e pesca si applica ai proprietari persone fisiche che non abbiano esplicitamente rinunciato, presentando dichiarazione d'inizio attività; -Chi si trova nelle condizioni previste per tale regime non ha l'obbligo di liquidare e pagare l'IVA sulla vendita dei prodotti naturali dell'attività agricola esercitata; -Nel regime si percepisce una compensazione per le forniture di prodotti agricoli ad altri soggetti esterni al regime stesso del 9% del prezzo di vendita per i prodotti ottenuti dall'attività agricola e forestale e del 7,5% per i prodotti ottenuti dall'attività di allevamento e pesca e per i servizi accessori; -È fatto obbligo a chi si trova in tale regime di conservare le fatture di vendita e di annotarle progressivamente in un apposito registro;

2.7 SOGGETTI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

	FRANCIA	ITALIA	REGNO UNITO	SPAGNA
Principali ambiti di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> -Tre limiti di franchigia; -80.300 € per cessione di beni, vendita al dettaglio e prestazioni di servizio di alloggio (escluse le locazioni ammobiliate per turismo, agriturismo e camere d'albergo); -32.100 € per tutte le prestazioni di servizio di tutte le altre attività commerciali o non; -41.700 € per le attività degli avvocati e procuratori legali, quelle basate sul lavoro intellettuale; -I limiti della franchigia sono aggiornati ogni anno in precedenza erano rispettivamente pari a 80.000 €, 32.000 € e 41.500 €; -Il regime di franchigia è mantenuto se nell'anno in corso il volume d'affari non ha superato rispettivamente 88.300 € (88.000 €) e 34.100 € (34.000 €) 	<ul style="list-style-type: none"> -Sono fuori dal campo d'applicazione dell'IVA i contribuenti minimi; -Sono considerati contribuenti minimi "le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni" che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro e non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; -Sono esonerati dagli obblighi IVA ad esclusione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi e pagano un'imposta sostitutiva pari al 20% del reddito; 	<ul style="list-style-type: none"> -I soggetti che esercitano un'attività economica possono non registrarsi ai fini dell'IVA se il loro fatturato annuo non supera le 70.000 £; - Il limite è progressivamente aggiornato dal Ministero del Tesoro; nel Value Added Tax Act del 1994 era fissato in 45.000 £; - I contribuenti registrati ai fini dell'IVA possono cancellarsi qualora prevedano un fatturato inferiore alle 68.000 £; 	<ul style="list-style-type: none"> -Ai commercianti al dettaglio persone fisiche, "minoristas", si applica il regime speciale del "recargo de equivalencia"; -Sono interessati gran parte dei settori tradizionali del commercio al minuto con esclusione di quelli che riguardano prodotti di lusso, macchinari, prodotti petroliferi, veicoli, ecc.; -I grossisti nella fattura per la vendita di prodotti ai dettaglianti maggiorano l'IVA; -Articoli con aliquota standard del 16%; maggiorazione del 4%; -Articoli con aliquota ridotta del 7%: maggiorazione dell'1% ; -Articoli con aliquota minima del 4%: maggiorazione dell'0,5%; -Prodotti del tabacco; maggiorazione dell'1,75%; -Il dettagliante ha l'obbligo di conservare le fatture di acquisto e di annotarle in un apposito registro e non deve registrarsi e presentare dichiarazione ai fini dell'IVA;

3. IL CONFRONTO

L'Italia ha l'aliquota base più alta anche tenendo conto del recente aumento del Regno Unito e del prossimo aumento della Spagna.

Allo stesso modo nel nostro Paese risultano come più elevate le due aliquote ridotte; in particolare la prima, quella intermedia, risulta superiore a quelle degli altri Paesi da 3 a 5 punti percentuali ed è addirittura il doppio di quella del Regno Unito. Così l'aliquota minima, pur essendo uguale a quella spagnola, è poco meno del doppio di quella francese ed è di quattro punti superiore a quella del Regno Unito.

Nell'ipotesi astratta e teorica che in tutti i Paesi le tre aliquote insistano sulla stessa base imponibile e siano applicate uniformemente agli stessi settori economici, nella graduatoria, fatta sulla base della somma delle tre aliquote, l'Italia risulta prima con 34 punti, seguita dalla Francia con 27,2, dalla Spagna con 27 e dal Regno Unito con 22,5.

Questo dato evidenzia in prima battuta che il livello di tassazione IVA nel nostro Paese è in proporzione assai più alto di quello esistente negli altri tre Paesi in quanto si va da una differenza minima di 6,8 ad una massima di 11,5. Quindi una eventuale carenza di gettito nel confronto internazionale con gli altri Paesi non dovrebbe essere attribuita al livello delle aliquote.

L'analisi dettagliata delle Tabelle dei settori economici esenti o con aliquota ridotta non modifica sensibilmente questo divario in quanto le differenze fra i settori agevolati sono marginali e tali da non incidere significativamente sul livello complessivo di tassazione.

In particolare si rilevano le seguenti differenze;

- nell'alimentazione base (cibo e bevande) in Italia e Spagna si applica l'aliquota del 4%, mentre in Francia, ma a tutto il settore, si applica il 5,5% e nel Regno Unito lo 0%; ai restanti alimenti in Italia si applica il 10%, in Spagna il 7% e nel Regno Unito l'aliquota standard del 17,5%;
- in Spagna e in Italia con l'aliquota ridotta rispettivamente del 7% e del 10% su "alberghi, ristoranti e campeggi" c'è molta attenzione al turismo;
- in Italia e Spagna particolarmente agevolato è il settore edilizio e delle costruzioni che comunque risulta incentivato in tutti e quattro i Paesi;
- nel Regno Unito l'aliquota ridotta del 5% è utilizzata soprattutto per agevolare il risparmio energetico e la sicurezza.

Più ampio il campo d'azione dell'indetraibilità in Italia e Spagna probabilmente conseguente alla necessità di aumentare il gettito, penalizzando contemporaneamente l'acquisto di beni di lusso. In tutte e quattro i Paesi, infine, sono posti limiti alla detrazione per regolamentare l'uso promiscuo dei veicoli di chi esercita un'attività economica. In



questo ambito particolarmente interessante risulta il sistema dello “scale charge” del Regno Unito che serve, oltre a determinare gli importi indetraibili, anche ad incentivare l’uso di carburanti ecologici da parte di imprese e professionisti.

Per quanto riguarda il Regime speciale per i produttori agricoli il sistema adottato in Italia risulta piuttosto oneroso da gestire sia per l’amministrazione finanziaria che per il contribuente che deve registrarsi ai fini dell’IVA e presentare la dichiarazione annuale. Negli altri Paesi il sistema utilizzato è più semplice e probabilmente si rinuncia a un controllo più rigoroso, anche se attraverso le fatture rilasciate dal produttore agricolo agli altri soggetti IVA si può comunque risalire al suo volume d’affari. E’ probabile che, pur apparendo i quattro regimi adottati equivalenti dal punto di vista del livello del prelievo, quello italiano comporti un perdita di gettito più elevata.

Le elevate franchigie esistenti in Francia e Regno Unito evidenziano, da ultimo, che in questi Paesi c’è molta attenzione a circoscrivere il campo di applicazione dell’imposta ai soggetti che esercitano un’attività economica con un discreto volume d’affari e quindi, presumibilmente, con una organizzazione adeguata. Su considerazioni analoghe si basa la scelta spagnola di escludere i dettaglianti del commercio al minuto dal campo d’applicazione dell’IVA, anche se gli effetti della maggiorazione delle aliquote del meccanismo del “recargo de equivalencia”, se ben valutati, non dovrebbero comportare una perdita di gettito.

Il grafico che segue sintetizza il livello di tassazione esistente nei quattro Paesi per ciascuno degli aspetti esaminati. Per omogeneità di lettura la scala va da 0 (minor livello di tassazione) a 4 (maggior livello di tassazione). Per le aliquote standard e ridotte si è fatto riferimento ai valori numerici. Allo stesso modo si è fatto riferimento al valore della somma delle aliquote per il livello di tassazione complessiva. Per gli altri aspetti (esenzioni, indetraibilità, regime agricolo e fuori campo) è stato attribuito un punteggio relativo a seconda dell’influenza o meno dell’aspetto sul livello di tassazione.

Il maggior o minor livello di tassazione è stato riassunto nei due grafici che seguono i quali offrono un’indicazione di massima sintetica e comparata su come i diversi aspetti presi singolarmente (primo grafico) e complessivamente (secondo grafico) lo influenzano.



4. CONCLUSIONI

Il confronto evidenzia per gli aspetti esaminati l'esistenza nei quattro Paesi d'un differente livello di tassazione. In particolare il nostro Paese risulta quello la cui normativa dovrebbe assicurare il prelievo relativo più elevato sia per il maggior peso delle aliquote che per la indetraibilità più estesa e per il ridotto numero di soggetti fuori campo.

Al contrario il Paese con la legislazione che in termini relativi dovrebbe assicurare minor gettito è il Regno Unito in quanto ha basse aliquote, indetraibilità limitata ai veicoli ad uso promiscuo, regime per i produttori agricoli fortemente semplificato e soglia di franchigia elevata. La differenza esistente tra Italia e Regno Unito s'inverte solo nell'ambito delle esenzioni che nel nostro Paese investono molti settori mentre nel Regno Unito sono più limitate e scelte con l'obiettivo d'incentivare specifici ambiti economici.

In posizione intermedia si collocano Francia e Spagna che hanno un analogo livello di tassazione complessiva. La Francia tuttavia ha alte soglie di franchigia, un sistema di tassazione dei produttori agricoli poco più complesso di quello del Regno Unito, indetraibilità circoscritta a pochi settori ed esenzioni ridotte. La Spagna al contrario, analogamente all'Italia, ha esenzioni numerose ed indetraibilità estesa a molti settori. Il regime per i produttori agricoli spagnoli, infine, è simile a quello del Regno Unito e con il "recargo de equivalencia" risulta alto il numero di soggetti fuori dal campo di applicazione dell'imposta.

In conclusione il minor gettito che l'IVA realizza in Italia, rispetto agli altri Paesi, sembra derivare prevalentemente (e probabilmente in modo esclusivo) dalla maggiore evasione dell'imposta.

5. RIFERIMENTI

5.1 FRANCIA

Sito dell'administration fiscale: www.impots.gouv.fr con la seguente navigazione:

- Professionnels;
- Vos impôts;
- TVA:
 - o Textes de référence;
 - o Liens en savoir plus:
 - TVA : les régimes d'imposition;
 - Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
 - Les taxes annexes à la TVA;
 - Taux de TVA réduit (5,5%) pour les travaux réalisés dans les logements;
 - La déduction de la TVA;
 - Le régime des achats en franchise - Modèle d'attestation d'achats en franchise;
 - Taux de TVA applicable aux logements évolutifs sociaux dans les DOM;
 - TVA et commerce électronique dans l'Union Européenne.

Per la normativa si rimanda al portale legislativo nazionale: <http://www.legifrance.gouv.fr> e al suo interno a détail d'un code: Code général des impôts.

5.2 ITALIA

Il sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it non consente una navigazione: tipo contribuente, imposta e sua regolamentazione, come al contrario consentono i tre siti delle amministrazioni fiscali degli altri Paesi esaminati. È complesso recuperare informazioni sull'applicazione dell'IVA in modo organico. La struttura del sito è più indirizzata a specialisti che già conoscono la materia e agli utilizzatori dei servizi on-line offerti dall'Amministrazione; per cui per avere informazioni sull'IVA occorre fare riferimento direttamente alla legge.

Per la normativa si rimanda alla voce Documentazione tributaria del sito del Dipartimento delle Finanze: <http://www.finanze.it> in cui si può ricercare, attraverso gli estremi, il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), n. 633.

5.3 REGNO UNITO

Sito dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane (HM Revenue & Customs) www.hmrc.gov.uk con la seguente navigazione:

- Businesses & corporations;
- tell me about... VAT:
 - o VAT Notices, news, updates and reference, in particolare:
 - VAT notice 700, 701, 702, 703, 708, 742, 744;
 - o VAT rates, thresholds, fuel scale charges and exchange rates:
 - VAT notice 700/64.

Per la normativa si rimanda al portale legislativo nazionale: <http://www.uk-legislation.hmso.gov.uk> e al suo interno alla seguente navigazione:

- Home;
- Legislation;
- UK;
- Acts;
- Public Acts 1994;
- Value Added Tax Act 1994.

5.4 SPAGNA

Sito dell'Agenzia delle Entrate www.aeat.es con la seguente navigazione:

- Empresas y profesionales suddivisi a loro volta in:
 - o Empresarios individuales y profesionales;
 - o Personas juridicas;
- I.V.A.:
 - o El NIF en el IVA;
 - o Funcionamiento general del Impuesto;
 - o Devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido;
 - o Regímenes de tributación;
 - o ¿Tributación por IVA o por Transmisiones Patrimoniales?;
 - o Preguntas más frecuentes (INFORMA);
 - o Manual IVA.

Per la normativa si rimanda al portale dell'Agencia Estatal Boletín Oficial del Estrado: <http://www.boe.es> e al suo interno alla seguente navigazione:

- Inicio;
- Agencia Estatal BOE;

- Consultas;
- Documento;
- Ley 37/1992 actualizada al 1.01.2010.

5.5 COMMISSIONE EUROPEA

Sito della Commissione Europea <http://ec.europa.eu> con la seguente navigazione:

- Taxation and Customs Union;
- Taxation;
- Gen Info;
- Economic analysis;
- Tax structures.

ALLEGATO 1

**CONTENUTI DI DETTAGLIO
DELLE LEGGI IVA IN VIGORE**

FRANCIA

“Code général des impôts”: Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICOLO 278

L'imposta è pari al **19,6%** della Base Imponibile ad esclusione di quanto stabilito ai successivi articoli.

ARTICOLI 278 BIS QUATER QUINQUIES SEXTIES SEPTIES, 279 E 279-0-BIS

L'imposta è pari al **5,5%** della base imponibile.

Questa aliquota è applicata alle seguenti operazioni:

- acqua e bevande non alcoliche;
- prodotti destinati all'alimentazione umana con l'esclusione:
 - confetteria;
 - cioccolato;
 - margarine vegetali e grassi vegetali;
 - caviale;
- prodotti all'origine di agricoltura e pesca;
- legname destinato al riscaldamento;
- fertilizzanti, antiparassitari e concimi per uso agricolo;
- libri;
- acquisto, fornitura, vendita, importazione, acquisizione intracomunitaria di:
 - protesi ed apparecchiature per disabili, compresi gli ascensori;
 - strumenti per la diagnosi e la cura di malattie o patologie gravi quali il diabete o l'incontinenza;
 - prodotti farmaceutici destinati all'uomo non rimborsati dal Servizio sanitario;
- vendita di terreni edificabili destinati alla costruzione di alloggi economico-popolari;
- vendita di abitazioni economico-popolari destinate all'affitto;
- vendita e costruzione (comprese alcune ristrutturazioni) di alloggi sociali destinati ad abitazione principale (solo persone fisiche);
- acquisto, fornitura, importazione di opere d'arte (solo per l'autore) di oggetti da collezione e antichità;
- spettacoli di:

- teatro;
- musica;
- concerti,
- circo;
- spettacoli di varietà;
- parchi zoologici;
- mostre ed esposizioni;
- musei e monumenti;
- gli abbonamenti televisivi;
- trasporto viaggiatori;
- contratti di energia elettrica inferiori a 36 kilovoltampères nel caso in cui più del 50% dell'energia è prodotto attraverso bio-masse, energia termica o di recupero.

ARTICOLI 281 QUATER SEXTIES OCTIES NONIES

L'imposta è pari al **2,1%** della base imponibile.

Questa aliquota è applicata alle seguenti operazioni:

- acquisto, importazione, fornitura, vendita, acquisizione intracomunitaria di medicinali rimborsabili dal servizio sanitario;
- contributo alla televisione pubblica;
- vendita di animali vivi destinati alla macellazione fatta da soggetti non IVA;
- le entrate a spettacoli particolari come prime teatrali, liriche, ecc.

ARTICOLI 261, 262 E 263

Sono **esonerate** dall'imposta:

- operazioni a termine su merci trasportate su un mercato regolamentato ad esclusione di quelle che determinano l'arresto della filiera;
- prestazioni realizzate nell'ambito dell'aiuto reciproco tra gli agricoltori;
- operazioni effettuate da pescatori e da proprietari di pescherecci, tranne che per i pescatori d'acqua dolce, per la vendita dei loro prodotti ittici (pesci, crostacei, molluschi, freschi o conservati freschi da un processo di refrigerazione);
- cura delle persone da parte di medici e paramedici, compresi gli osteopati, gli psicologi, gli psicoanalisti e i psicoterapeuti purché

- possiedano lo specifico titolo di studio; il lavoro di analisi nel campo della biologia e le forniture mediche di protesi dentarie da parte di dentisti e odontotecnici;
- ospedalizzazione e trattamento, compreso il costo della camera singola in istituti sanitari privati autorizzati dal servizio sanitario pubblico;
 - l'assistenza e le cure prestate in strutture private agli anziani;
 - fornitura, comprese commissioni ed onorari, di organi, sangue e latte umani,
 - trasporto di malati e infermi in veicoli appositamente attrezzati;
 - prestazioni di servizio e cessione di beni strettamente correlati effettuati nell'ambito di:
 - insegnamento primario, secondario e superiore tenuto nelle scuole pubbliche o private riconosciute;
 - insegnamento universitario tenuto in università pubbliche e private riconosciute;
 - insegnamento tecnico o professionale;
 - insegnamento e formazione professionale agricola;
 - formazione professionale continua assicurata da soggetti di diritto pubblico che di diritto privato titolari d'una attestazione;
 - insegnamento primario, secondario, superiore e tecnico a distanza tenuto da soggetti pubblici e privati riconosciuti;
 - corsi o lezioni d'insegnamento scolare, universitario, professionale, artistico o sportivo tenuti da persone fisiche direttamente remunerate dagli allievi;
 - prestazioni di servizio e cessione di beni strettamente correlati effettuati per l'assistenza all'infanzia in asili nido pubblici e privati riconosciuti;
 - prestazioni di servizio e cessione di beni strettamente connessi forniti ai propri soci, in conformità con lo statuto, da organismi, legalmente costituiti, che agiscono senza scopo di lucro nell'ambito religioso, politico, patriottico, sociale;
 - costruzione, trasformazione, riparazione e manutenzione di monumenti, cimiteri e tombe di eroi, vittime o morti di guerra, effettuate da enti pubblici o organismi privati che operano senza scopo di lucro.
 - operazioni di vendita effettuate da dipartimenti, comuni e istituti pubblici di terreni di proprietà;
 - operazioni di vendita di terreni di loro proprietà effettuate senza scopo di lucro da parte di società cooperative e di società ad economia mista di costruzione immobiliare il cui statuto è conforme alle disposizioni di legge;
 - cessioni d'immobili realizzati dagli organismi per l'affitto d'abitazione regolamentati dal codice sulle costruzioni o di lotti di comproprietà, facenti parte di piani di salvaguardia o facenti parte d'una operazione di miglioramento abitativo, realizzati da organismi senza scopo di lucro o

- da società ad economia mista di costruzione immobiliare il cui statuto è conforme alle disposizioni di legge;
- trasferimenti di quote di società di investimento immobiliare per l'adesione graduale alla proprietà conformi alle disposizioni di legge;
 - servizi di carattere sociale, educativo, culturale e sportivo resi ai propri membri da organismi senza scopo di lucro legalmente riconosciuti; non sono esenti le attività commerciali come ristorazione o bar;
 - benefici fatti a tutti da opere senza fini di lucro che presentano un carattere sociale o filantropico e la cui gestione è priva d'interesse economico, quando i prezzi praticati sono omologati da autorità pubblica o non sono comparabili con quelli praticati dalle imprese commerciali (l'esonero dall'imposta è fino a 60.000 euro);
 - entrate, fino a 6 manifestazioni, delle organizzazioni di cui ai due precedenti punti;
 - servizi indispensabili all'utilizzazione dei beni immobili e mobili e forniti ai loro membri dalle organizzazioni giuridiche aventi come oggetto il trasferimento gratuito ai loro membri del godimento dei beni;
 - servizi resi ai propri membri da parte di organizzazioni di persone fisiche o di persone giuridiche per le attività esenti dall'imposta e per le quali non sono soggetti passivi;
 - operazioni bancarie e finanziarie:
 - concessione e negoziazione di crediti;
 - negoziazione e gestione degli impegni, garanzie e altre garanzie reali di crediti da parte della persona che concede il credito;
 - operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi e conti correnti, pagamenti, bonifici, prestiti, assegni e altri strumenti negoziabili, ad esclusione di recupero crediti;
 - operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete legali, con l'eccezione delle monete e banconote da collezione;
 - operazioni, ad eccezione della custodia e della gestione delle quote, di partecipazioni in società o associazioni, di obbligazioni e di altri titoli;
 - gestione di fondi di investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi di debito;
 - operazioni concernenti l'oro, diverso da quello ad uso industriale, quando sono effettuate da istituti di credito, da fornitori di servizi di investimento, da cambiavalute, da discount e dagli intermediari, o qualsiasi altra persona che svolge questa come sua attività principale;
 - attività di assicurazione e riassicurazione, nonché i servizi connessi all'attività forniti dagli intermediari di assicurazioni;
 - cessione al loro valore di marche da bollo fiscali o di francobolli aventi corso e valore di affrancamento in Francia;

- locazioni di terreni ed edifici ad uso agricolo;
- locazioni di terreni non attrezzati e di locali nudi, ad esclusione di quelli per il parcheggio dei veicoli; questa disposizione non si applica quando gli affitti costituiscono un mezzo di esercizio d'una attività commerciale;
- affitto e concessione dei diritti sulla proprietà per gli immobili di cui ai due punti precedenti;
- affitto occasionale, permanente o stagionale di alloggi ammobiliati o attrezzati per l'uso abitativo; l'esenzione non si applica nelle prestazioni alberghiere di qualsiasi tipo e all'affitto di locali a titolo oneroso fatto in modo continuativo;
- organizzazione di giochi d'azzardo o di denaro;
- lotteria e lotto nazionale e scommesse ippiche; sono escluse dall'esenzione le remunerazioni degli intermediari;
- i diritti di entrata percepiti dagli organizzatori di eventi sportivi sottomessi all'imposta sugli spettacoli, giochi e divertimenti;
- cessione di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto al di fuori della comunità europea nonché i servizi direttamente connessi a tale esportazione;
- cessione di beni spediti o trasportati dall'acquirente che non risiede in Francia, o per suo conto, al di fuori della comunità europea;
- prestazioni di servizio inerenti lavori su beni acquistati o importati per l'esecuzione di tali lavori e spediti o trasportati al di fuori della comunità per il prestatore di servizio o per il committente residente fuori della Francia o per loro conto;
- operazioni di cessione, riparazione, trasformazione, manutenzione, noleggio in materia:
 - navi per il commercio marittimo;
 - imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento di un'attività industriale in alto mare;
 - imbarcazioni per scopi commerciali;
 - imbarcazioni da pesca di soccorso e di assistenza in mare;
- operazioni di cessione, noleggio, riparazione e manutenzione di prodotti destinati ad articoli per essere utilizzati sulle imbarcazioni per la navigazione in mare o sui fiumi internazionali, così come gli attrezzi e le reti per la pesca marittima;
- operazioni di cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di aeromobili utilizzati da compagnie aeree i cui servizi hanno destinazione o provenienza estera o sono realizzati nei territori d'oltremare, è esclusa la Francia metropolitana;
- operazioni di cessione, noleggio, riparazione e manutenzione della strumentazione degli aeromobili di cui al punto precedente;
- cessioni di beni destinati al consumo a bordo di navi e aerei di cui ai due punti precedenti; sono incluse anche le navi da guerra;

- servizi forniti per sopperire ai bisogni immediati delle navi e degli aeromobili di cui ai punti precedenti, compreso il carico;
- trasporto aereo e marittimo di passeggeri da o verso l'estero o verso la collettività e i dipartimenti d'oltremare;
- trasporto ferroviario di passeggeri da e per destinazioni estere;
- trasporto su strada di passeggeri provenienti dal e verso l'estero che viaggiano in gruppi di almeno dieci persone;
- trasporto tra la Francia continentale e i dipartimenti della Corsica per la parte del percorso situata all'esterno della parte continentale;
- prestazioni di trasporto delle merci da o verso le Azzorre e Madera;
- spedizioni di oro alle banche di emissione;
- servizi in materia di importazione di merci in Francia o in un altro Stato membro della Comunità europea il cui valore è compreso nell'imponibile dell'importazione;
- servizi forniti da agenzie di viaggio e tour operator per la parte di tali prestazioni relative a servizi prestati al di fuori della comunità europea;
- cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio di un altro Stato membro della comunità europea con destinazione un altro soggetto all'imposta o una persona giuridica non soggetta all'imposta; l'esenzione non si applica quando è dimostrato che il cedente, conosceva o non poteva ignorare, che il destinatario presunto della spedizione o del trasporto non svolgeva attività economica; l'esenzione non si applica alle cessioni di beni da parte di soggetti passivi esentati dall'IVA per volume d'affari inferiore a determinate soglie e alle cessioni di beni diversi da alcol, bevande alcoliche, oli minerali e prodotti del tabacco o di mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati alle persone; l'esenzione non si applica alle cessioni di beni di seconda mano, oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori;
- trasferimento di beni strumentali in un altro Stato membro della comunità europea se questi sono effettuati ad un altro soggetto assoggettato;
- acquisti intracomunitari di beni la cui cessione in Francia è esonerata, la cui importazione è esonerata o per i quali l'acquirente non risiede in Francia e avrebbe diritto al rimborso dell'imposta;
- prestazioni di servizio realizzate da intermediari che agiscono in nome e per conto d'altri quando intervengono in operazioni esonerate così come quando tali operazioni sono realizzate al di fuori di stati membri della comunità europea.

ARTICOLI 271 E 273

Sono esclusi dalla detrazione le seguenti operazioni:

- spese per l'alloggio fatte a favore di funzionari o dipendenti della società a cui appartengono;
- veicoli destinati al trasporto di persone che sono iscritti all'attivo delle imprese (con esclusione di quelli relativi alle società per il trasporto di persone e di quelli delle autoscuole);
- prodotti petroliferi (carburanti e lubrificanti);
- beni ceduti gratuitamente o ad un prezzo inferiore al loro normale valore;
- servizi collegati ai beni descritti nei precedenti alinea.

L'indetraibilità di cui al primo alinea non si applica alle imprese la cui attività è quella di fornire alloggio (esempio attività alberghiera) e alle spese di alloggio sostenute dalle società per il personale di sorveglianza, giardinaggio, ecc.

ARTICOLI 298 BIS QUATER E QUINQUIES

Alle operazioni dei produttori agricoli si applica il regime del rimborso forfetario. Questi soggetti sono esentati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi obblighi. Possono tuttavia optare per un regime semplificato che prevede di presentare, ad una data fissata con decreto, una dichiarazione annuale con gli elementi utili alla liquidazione dell'imposta. Il regime semplificato prevede il pagamento dell'imposta attraverso acconti trimestrali, calcolati sull'imposta liquidata nell'anno precedente, e un saldo versato all'atto della presentazione della dichiarazione annuale.

Rientrano obbligatoriamente nel regime semplificato:

- gli operatori agricoli la cui attività, per natura o dimensione, è simile a quella esercitata dalle imprese industriali e commerciali, ad esclusione di quelle operazioni considerate prassi normale ed abituale in agricoltura;
- tutte quelle attività che hanno per oggetto la compravendita e la macellazione di animali vivi, compresa la lavorazione delle relative carni;
- i produttori agricoli quando i ricavi biennali superano i 46.000 Euro; se l'attività è esercitata insieme da più soggetti il limite di 46.000 Euro è ridotto del 40% per ogni soggetto; tuttavia tale limite risulta di 46.000 Euro per ogni soggetto fino ad un importo massimo complessivo di 138.000 Euro;
- le cooperative agricole che rendono servizi ai propri soci come uso in comune di macchine agricole, sementi, ecc.

Si può godere del regime agricolo semplificato se il ricavo dell'anno precedente, non strettamente connesso all'attività agricola, è inferiore ai 50.000 Euro e tale ricavo non supera il 30% di quello proveniente dall'attività agricola.

I produttori agricoli che rientrano nel regime del rimborso forfetario per ottenere il beneficio debbono presentare una dichiarazione con gli elementi utili a liquidarlo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è nato il diritto. Il rimborso è pari al 4% del ricavo per le cessioni di latte, animali da cortile, uova, animali da macellazione, cereali, semi oleosi e colture proteiche. Per gli altri prodotti è pari allo 0,5%.

ARTICOLO 293B

Sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta i soggetti che nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a:

- 80.300 € per cessione di beni, vendita al dettaglio e prestazioni di servizio di alloggio (escluse le locazioni ammobiliate per turismo, agriturismo e camere d'albergo);
- 32.100 € per tutte le prestazioni di servizio di tutte le altre attività commerciali o non;
- 41.700 € per le attività degli avvocati e procuratori legali, quelle basate sul lavoro intellettuale.

Con una recente disposizione normativa i limiti della franchigia sono aggiornati ogni anno in precedenza erano rispettivamente pari a 80.000 €, 32.000 € e 41.500 €.

Il regime di franchigia è mantenuto se nell'anno in corso il volume d'affari non ha superato rispettivamente 88.300 € (88.000 €) e 34.100 € (34.000 €).

ITALIA

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), n. 633.

Per i contribuenti minimi commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

ARTICOLO 16

L'aliquota base dell'imposta e' pari al **20%** della base imponibile; l'aliquota è ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al Decreto, rispettivamente al **10%** per quelli elencati nella parte III e al **4%** per quelli elencati nella parte II; nella parte I della Tabella A sono elencati i prodotti agricoli e ittici (presenti anche nella parte II o III della Tabella A, a seconda dell'aliquota ridotta applicata) ceduti da agricoltori e pescatori al cui ammontare imponibile si applicano le percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto ministeriale; nella sostanza ai prodotti ceduti da agricoltori e pescatori si applica un'ulteriore riduzione rispetto all'aliquota ridotta base del 4% o 10% applicata di regola.

Si applica l'aliquota ridotta del **10%** ai seguenti beni e servizi:

- cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
- animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
- carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
- frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
- volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati congelati o surgelati;
- carni, frattaglie e parte di animali di cui al precedente alinea, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate;
- conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,

- fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti, refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
- carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani;
 - grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato;
 - lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato;
 - pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati;
 - crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste;
 - yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;
 - latte conservato, concentrato o zuccherato;
 - crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non;
 - uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
 - uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare;
 - miele naturale;
 - budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale;
 - ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali;
 - prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluse tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate;
 - bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi;
 - ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago;

- uva da vino;
- scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche;
- tè, matè;
- spezie;
- orzo destinato alla semina, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico;
- farine di avena e altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico;
- semole e semolini di orzo, avena, e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati;
- riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico;
- farine di legumi da granella secchi o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi; farina, semolino e fiocchi di patate;
- malto anche torrefatto;
- amidi e fecole; inulina;
- glutine e farine di glutine, anche torrefatti;
- semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati;
- farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa;
- semi, spore e frutti da sementa;
- barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate;
- coni di luppolo;
- piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia;
- radici di cicoria, fresche e disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove;
- paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;
- barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio;
- succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna;
- alghe;
- strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso;

- sevi (della specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale;
- stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale;
- grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale;
- altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale;
- oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale;
- imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati;
- cera di api greggia;
- salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue;
- altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina;
- estratti e sughi di carne ed estratti di pesce;
- preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati;
- zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
- altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale;
- melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
- prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
- cacao in polvere non zuccherato;
- cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
- estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso;
- tapioca, compresa quella di fecola di patate;

- prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili;
- prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione;
- ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri;
- ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto a acido acetico;
- frutta congelate, con aggiunta di zuccheri;
- frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate);
- puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri;
- frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri;
- cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla, preparazioni a base di questi estratti o essenze;
- farina di senape e senape preparate;
- salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate;
- lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati;
- preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
- acqua, acque minerali;
- birra;
- aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei;
- farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatta all'alimentazione umana e destinata esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale;
- polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili;
- pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi;
- fecce di vino, tartaro greggio;
- prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove;

- foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli animali per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto;
- tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;
- lecitine destinate all'alimentazione umana od animale;
- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura;
- energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;
- oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolifici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 gradi C sia almeno il 90 per cento in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
- prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
- prodotti fitosanitari;
- seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
- principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
- prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

- medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
- contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
- prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive (ovvero alberghi, motels, campeggi, villaggi turistici, ecc.) di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
- somministrazioni di alimenti e bevande (ovvero esercizi pubblici come bar e ristoranti); prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
- prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
- prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
- prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
- somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
- prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre

linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni;

- beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al precedente alinea;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui a due precedenti alinea;
- prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'art. 11 comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
- prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
- francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
- case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni di abitazione non di lusso richiamate in un punto della parte II di questa Tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
- prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
- beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso di cui al punto precedente compreso nella II parte e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

- fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
- prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
- oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;
- locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si applica l'aliquota ridotta del **4%** ai seguenti beni e servizi:

- latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
- burro, formaggi e latticini;
- ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
- disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati;
- ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati;
- legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
- frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri;
- frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso;
- risone;
- orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico;
- farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo;
- farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico;

- frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico;
- germi di mais destinati alla disoleazione: semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati;
- basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione;
- olio di oliva: oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;
- margarina animale o vegetale;
- paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
- pomidori pelati e conserve di pomidori: olive in salamoia;
- crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi;
- giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
- fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;
- mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella;
- case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
- costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del

- bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;
 - assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione non di lusso (secondo i criteri dell'alinea precedente), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
 - apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
 - poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessorie strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
 - gas per uso terapeutico; reni artificiali;
 - parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai tre punti precedenti;

- prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di case di abitazione non di lusso (secondo i criteri dell'alinea precedente), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al precedente alinea;
- prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.

ARTICOLO 10

Sono **esenti** dall'imposta:

- le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
- le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
- le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
- le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
- le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
- le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive

- modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
- le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
 - le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) di due alinea successivi ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
 - le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui all'alinea successivo, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata;
 - le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
 - quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che

- conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
- quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
- quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai primi 7 alinea, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
- le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
 - l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
 - le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
- le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,

- beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
- le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
 - le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
 - le prestazioni relative ai servizi postali;
 - le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
 - le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
 - le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
 - le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
 - le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
 - le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

- le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
- le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;
- le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382;
- le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
- le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;
- le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

ARTICOLO 19 BIS/1

È indetraibile:

- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi se i beni non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o non sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa; la detraibilità è comunque esclusa per gli esercenti arti e professioni;
- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di oggetti in platino, pellicce di animali vivi, vini spumanti con metodo classico a denominazione d'origine, motociclette con cilindrata superiore ai 350 centimetri cubici e tappeti fabbricati a mano e navi ed imbarcazioni da

- diporto se i beni non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa; la detraibilità è comunque esclusa per gli esercenti arti e professioni;
- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui all'alinea precedente, e dei relativi componenti e ricambi non è ammessa in detrazione nella misura del 60 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione; questa disposizione non si applica, e in ogni caso l'imposta è totalmente detraibile, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio;
 - l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, non è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;
 - l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa;
 - l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
 - l'imposta relativa alle spese di rappresentanza;
 - l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni; la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti per le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole.

ARTICOLO 34

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, effettuate dai produttori agricoli, l'imposta è detratta forfetariamente "in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con

il Ministro per le politiche agricole.” Tali percentuali di compensazione sono più alte dell’aliquota applicata ai prodotti.

“Sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale i produttori agricoli che nell'anno precedente hanno avuto un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici.”

LEGGE FINANZIARIA 2008 (COMMI 96-117)

La legge definisce i contribuenti minimi e fissa gli adempimenti a cui sono tenuti; stabilendo, tra l’altro, che sono fuori dal campo d’applicazione dell’IVA.

Sono considerati contribuenti minimi “le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni” che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro e non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori.

Questi contribuenti “non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto”; sono esonerati dagli obblighi IVA ad esclusione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi e pagano un’imposta sostitutiva pari al 20% del reddito.

REGNO UNITO

ARTICOLO 2

L'aliquota base, "standard rate", dal 1 gennaio 2010 è del **17,5%**, prima era del **15%**; l'aliquota ridotta è pari al **5%** così come stabilito dall'"Explanatory memorandum to the value added tax (reduced rate) (no. 2) order 2007 no. 3448".

L'aliquota ridotta è applicata alle seguenti operazioni:

- materiali per il risparmio energetico installati nelle residenze o nelle "charity";
- aiuto alla mobilità per le persone più anziane;
- prodotti per smettere di fumare, quali cerotti o gomme;
- pannolini, assorbenti, ecc.;
- elettricità, gas, olio da riscaldamento, carburante solido per uso residenziale e domestico;
- installazione di pompe di calore, scaldabagni, centrali termiche, condizionatori, isolanti termici, pannelli solari, turbine ad acqua ed a vento, unità per la produzione combinata di energia e calore;
- ristrutturazione o trasformazione di edifici residenziali vuoti o trasformazione di edifici in appartamenti;
- installazione in edifici di strumenti per renderli più sicuri o per consolidare le fondamenta;
- strumenti per la sicurezza dei bambini seduti in auto, ecc. (esclusei carrozzine e passeggini);
- caschi da ciclista.

ARTICOLO 30

Si applica l'aliquota **0%** alle seguenti operazioni:

- alimentazione umana base:
 - carni e pesce;
 - vegetali e frutta;
 - cereali frutta secca e legumi;
 - erbe da cucina;
 - succhi di frutta;
 - condimenti ed estratti;

- pane ed altri prodotti da forno;
- latte;
- tè e caffè;
- bevande non alcoliche;
- attività di vendita, pubblicità, ed edilizie delle organizzazioni di carità e beneficenza;
- strumenti e costruzioni per disabili;
- strumenti di aiuto e pubblicazioni per i ciechi;
- acquisto di medicine da farmacisti registrati;
- prodotti per l'incontinenza;
- servizi di fognature compreso lo svuotamento di pozzi neri domestici e/o di uso industriale;
- fornitura di acqua per uso domestico;
- ristrutturazione di edifici catalogati o monumenti;
- opere di servizio negli edifici per disabili;
- costruzione e vendita di nuovi edifici con fini no-profit;
- costruzione e vendita di nuovi edifici con scopi di edilizia residenziale comunale;
- costruzione e vendita di nuovi edifici con alloggi;
- garage o spazi di parcheggio affittati insieme ad edifici residenziali;
- vendita o lungo affitto di alloggi con garage o spazio per il parcheggio;
- riparazione e manutenzione di aerei;
- settore del trasporto interno di merci da e verso i Paesi dell'UE;
- affitto o vendita containers merci da o verso altri Paesi (UE e non);
- trasporto internazionale di merci che attraccano in UK o transitano nelle sue acque territoriali;
- trasporto in veicoli, aerei e navi di almeno dieci passeggeri;
- caravan più lunghi di 7 metri e larghi 2,3 metri;
- vendita o noleggio di aerei civili e militari, elicotteri e case sull'acqua;
- riparazione e manutenzione di navi;
- cantieristica navale per più di 15 tonnellate;
- stampa di brochures, volantini e opuscoli;
- libri, pubblicazioni, giornali, stampe e riviste;
- registrazione o copia di musica;
- abbigliamento e scarpe per bambini;
- caschi per moto o abbigliamento per la protezione sul lavoro.

ARTICOLO 31

Sono **esenti** le seguenti operazioni:

- attività fisiche e sportive;

- scommesse e lotterie;
- ammissione ad eventi culturali pubblici;
- antichità, opere d'arte o similari;
- raccolta fondi, iscrizioni, sponsorizzazioni e donazioni alle organizzazioni di carità e beneficenza;
- servizi realizzati dalle organizzazioni di carità e beneficenza a basso costo;
- attività funerarie quali sepoltura, cremazione, ecc.;
- cure e trattamenti medici di ospedali ed ospizi;
- servizi di cura di medici, dentisti, ottici, farmacisti e altri professionisti;
- attività educative ed altri servizi di questo tipo forniti da scuole o college;
- aree di parcheggio appositamente destinate allo scopo;
- proprietà di concessioni o licenze di edifici o terreni dati in affitto come edifici o terreni;
- attracchi delle case sull'acqua (compresi gli eventuali spazi circostanti destinati a parcheggio);
- pedaggi di ponti, tunnels e strade operati da autorità pubbliche;
- francobolli, spedizioni e servizi postali;
- servizi finanziari quali concessione di crediti o prestiti;
- investimenti in monete d'oro;
- tutti i tipi di assicurazioni.

ARTICOLI 56 E 57

In generale l'imposta per l'acquisto d'un veicolo è indetraibile; ad esclusione dei seguenti casi in cui il veicolo:

- rientra nell'attività commerciale d'un costruttore automobilistico o di un rivenditore;
- è impiegato in primo luogo come taxi o auto da noleggio;
- è utilizzato esclusivamente per le finalità dell'attività svolta e non è reso disponibile all'uso privato;
- è acquistato da una società di leasing.

Se chi svolge l'attività economica prende il veicolo in leasing l'IVA è indetraibile per il 50% con esclusione di taxi ed auto da noleggio in cui l'IVA è interamente detraibile. L'indetraibilità del 50% vale anche se l'auto è presa, da chi svolge l'attività economica, a noleggio.

Le spese di manutenzione e riparazione sono detraibili ad esclusione del caso in cui il veicolo è utilizzato esclusivamente ad uso privato.

L'IVA sui veicoli acquistati dall'impresa per essere dati in uso promiscuo ai dipendenti è indetraibile; sul deprezzamento, sulla manutenzione e sulla riparazione di tali veicoli l'IVA è dovuta.

Per la detraibilità dell'IVA sull'acquisto dei carburanti destinati ai veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività economica esistono le seguenti opzioni:

- detrazione dell'intera imposta se il veicolo è esclusivamente impiegato nell'attività;
- detrazione dell'imposta ed applicazione del sistema dello "scale charge";
- separazione del chilometraggio ad uso privato (indetraibile) da quello ad uso dell'attività (detraibile);
- indetraibilità dell'intera imposta.

Lo "scale charge" è un modo di contabilizzare l'IVA sul carburante d'un veicolo utilizzato anche a fini privati. È un metodo alternativo alla suddivisione del chilometraggio tra professionale e privato. Questo metodo fa riferimento alle dimensioni del motore e al tipo di combustibile utilizzato e dal 2007 si basa sulle emissioni di biossido di carbonio. Si utilizzano tabelle (mensili, trimestrali ed annuali) predisposte dall'Amministrazione finanziaria per sottrarre dall'IVA detratta per intero gli importi afferenti all'uso privato.

Qualora l'utilizzo del veicolo per l'attività economica è molto limitato potrebbe accadere che lo "scale charge" supera l'imposta detraibile; in questo caso l'IVA è interamente indetraibile.

ARTICOLO 54

L'"Agricultural flat rate scheme" rappresenta per i produttori agricoli un'alternativa per operare fuori del campo di applicazione dell'IVA. Questi soggetti non devono registrarsi, pagare l'IVA e trasmettere la relativa dichiarazione. Non possono aderire a questo schema i soggetti il cui volume d'affari delle attività non-agricole supera la soglia per cui è obbligatorio registrarsi ai fini dell'IVA.

Lo schema prevede che chi vende ad altri soggetti IVA prodotti agricoli ha diritto ad incrementare del 4% l'importo della vendita. Questo importo è calcolato separatamente nella fattura e diviene detraibile da parte del soggetto che acquista. Per chi vende costituisce la compensazione per la impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti.

ARTICOLO 3 ALLEGATO 1

I soggetti che esercitano un'attività economica possono non registrarsi ai fini dell'IVA se il loro fatturato annuo non supera le 70.000 £. Tale limite è stato progressivamente aggiornato dal Ministero del Tesoro del Regno Unito; nel Value Added Tax Act del 1994 era fissato in 45.000 £.

I contribuenti registrati ai fini dell'IVA possono cancellarsi qualora prevedano un fatturato inferiore alle 68.000 £.

SPAGNA

Legge 37 del 28 Dicembre 1992 “IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO” (la legge viene aggiornata ogni anno; quello che segue fa riferimento alla Legge così come “Actualizada a 1.01.2010”).

ARTICOLO 90

Attualmente l'imposta è pari al **16%** della Base Imponibile ad esclusione di quanto stabilito al successivo articolo 91.

Dal 1 Luglio 2010 l'imposta sarà pari al **18%** della Base Imponibile in attuazione della la Legge 26 del 23 Dicembre 2009.

ARTICOLO 91

Nell'articolo 91 sono descritte le operazioni a cui si applicano aliquote ridotte: rispettivamente del **7%** (**8%** dal 1 luglio 2010 per la Legge 26 del 23 Dicembre 2009) e del **4%**.

Di seguito si riportano le operazioni a cui si applica l'aliquota ridotta del **7% (8%)**:

- la fornitura, l'acquisto intracomunitario o le importazioni dei seguenti beni:
 - sostanze o prodotti alimentari utilizzati abitualmente (“nutrición humana o animal”) ad esclusione delle bevande alcoliche;
 - animali, vegetali e altri prodotti destinati al consumo abituale utilizzati per la produzione di cibi per l'uomo e gli animali;
 - prodotti utilizzati nelle attività agricole, forestali e di allevamento: semi, fertilizzanti, macchinari destinati esclusivamente all'agricoltura, ecc.;
 - acque utilizzate per l'alimentazione umana o animale;
 - medicine per gli animali, prodotti e protesi sanitarie (esclusi i cosmetici e i prodotti per l'igiene personale);
 - compravendita di abitazioni compresi garage ed annessi (con esclusione dei locali commerciali o le abitazioni in edifici destinati alla demolizione);
 - ciclomotori con cilindrata inferiore ai 50 c.c.;
 - fiori, piante, semi e bulbi;

- la prestazione dei seguenti servizi:
 - trasporto di viaggiatori e loro equipaggio;
 - hotel, ristoranti, campeggi e stabilimenti balneari;
 - interventi utili allo sviluppo di aziende agricole, forestali o di allevamento (sono esclusi la cessione d'uso ad altri soggetti) compresa la cura degli animali (veterinari);
 - interpretazione, recitazione, regia e supporto tecnico (solo persone fisiche) nella realizzazione di opere cinematografiche, teatrali e musicali;
 - pulizia di vie pubbliche, parchi e giardini;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - cinema, teatri, concerti, biblioteche, musei, parchi zoologici, esposizioni, circo, spettacoli e feste taurine (esclusa la corrida);
 - sport o educazione fisica (solo persone fisiche);
 - assistenza sociale per entità pubbliche o private;
 - funebri e cimiteriali;
 - assistenza sanitaria, dentale e cure termali;
 - spettacoli sportivi di carattere dilettantistico;
 - esposizioni e fiere commerciali;
 - di barberia e acconciatura dei capelli;
 - opere edili realizzate in edifici o parti di questi quando:
 - sono utilizzati come abitazione da persona fisica;
 - l'edificio ha più di due anni;
 - la persona che realizza l'opera non apporti materiale o lo apporti per meno del 20% del totale imponibile;
 - fornitura e ricezione di servizi di radiodiffusione e televisione digitale (esclusi lo sfruttamento delle infrastrutture di trasmissione e le prestazioni di servizio di comunicazione);
 - i contratti di affitto con opzione di acquisto di edifici o parti di questi destinati esclusivamente ad abitazione;
- le operazioni di:
 - esecuzione di opere con o senza apporto di materiali, conseguenti contratti formalizzati tra chi richiede i lavori e chi li esegue, che hanno come oggetto la costruzione di edifici destinati principalmente (per più del 50%) ad abitazione;
 - vendita con installazione di servizi per bagno e cucina in edifici realizzati nelle condizioni del precedente punto;
 - esecuzione di opere con o senza apporto di materiali, conseguenti contratti formalizzati tra chi richiede i lavori e chi li esegue, che hanno come oggetto garage realizzati in terreni o locali di proprietà condominiale;
- le importazioni di oggetti di arte, antichità e oggetti da collezione chiunque sia l'importatore degli stessi e la fornitura venga realizzata attraverso le seguenti persone:

- autori o proprietari;
- intermediari diversi dai venditori di oggetti d'arte;
- gli acquisti intracomunitari di oggetti d'arte nelle stesse condizioni del punto precedente.

Di seguito si riportano le operazioni a cui si applica l'aliquota ridotta del **4%**:

- la fornitura, l'acquisto intracomunitario o le importazioni dei seguenti beni:
 - i prodotti:
 - pane;
 - farina per la panificazione;
 - latte naturale o pastorizzato;
 - formaggi;
 - uova;
 - frutta, verdura, ortaggi, legumi e cereali;
 - libri, periodici, e riviste (compresi videocassette e similari venduti insieme);
 - medicine e sostanze medicinali;
 - le auto per i disabili;
 - le protesi, gli apparecchi e gli impianti per i disabili;
 - le abitazioni qualificate amministrativamente come edilizia speciale o di promozione pubblica;
- la prestazione dei seguenti servizi:
 - riparazione dei veicoli dei disabili;
 - contratti affitto delle abitazioni qualificate amministrativamente come edilizia speciale o di promozione pubblica.

ARTICOLO 20

Sono **esenti** dall'imposta le seguenti operazioni:

- prestazioni di servizio e cessioni di beni da parte dei servizi postali;
- prestazioni di servizio di ospedalizzazione o assistenza sanitaria effettuate da enti di diritto pubblico o da soggetti privati autorizzati; si considerano direttamente correlati all'ospedalizzazione e all'assistenza sanitaria le prestazioni di vitto, alloggio, sala operatoria, somministrazione di medicinali e prestazioni analoghe di laboratorio clinico e sanitario direttamente finalizzate alle necessità del ricovero e dell'assistenza:
- assistenza alle persone fisiche da parte di medici o personale sanitario professionale (ad esempio psicologi, ottici, logopedisti, ecc.); l'esenzione comprende le prestazioni di assistenza medica, chirurgica e

- sanitaria, la diagnostica, la prevenzione, incluso le analisi cliniche, di laboratorio e radiologiche;
- donazione di sangue e di plasma sanguigno;
 - prestazioni di odontotecnici, stomatologi, meccanici dentisti incluse le protesi;
 - prestazioni di servizio fornite ai propri membri associazioni autonome, comprese quelle di interesse economico ed escluse quelle mercantili, che esercitano l'attività in un settore esente o non soggetto all'imposta purché tali prestazioni rientrino esclusivamente nell'attività delle associazioni;
 - cessioni di beni e prestazioni di servizio realizzate nell'ambito della Sicurezza Sociale, direttamente da enti operanti in questo settore o da enti che vi collaborano; l'esenzione s'intende estesa al materiale sanitario realizzato per conto Della Sicurezza Sociale;
 - prestazioni di servizio per l'assistenza sociale effettuate da enti di diritto pubblico o da entità private riconosciute; rientrano tra queste le attività di protezione dell'infanzia e della gioventù, comprese le realizzazioni di corsi, campi e viaggi per le persone minori di venticinque anni, l'assistenza alla terza età, l'educazione e l'assistenza alle persone disabili, l'assistenza alle minoranze etniche, l'assistenza ai rifugiati e agli esiliati, l'assistenza ai malati terminali, l'assistenza alle famiglie numerose, l'assistenza sociale alle comunità, l'assistenza ai reclusi, il reinserimento sociale, la prevenzione della delinquenza, la cooperazione per lo sviluppo; questa esenzione comprende anche le prestazioni di vitto, alloggio e trasporto;
 - educazione dell'infanzia e della gioventù, la custodia dei bambini, l'insegnamento scolastico, universitario e postuniversitario, l'insegnamento delle lingue, la formazione e l'addestramento professionale realizzati da enti di diritto pubblico a da entità private autorizzate;
 - insegnamento in classi particolari realizzate per le persone fisiche su materie incluse nei piani di studio di qualsiasi livello e grado rientranti nel sistema educativo nazionale;
 - cessioni di personale realizzate direttamente per questo scopo da entità religiose riconosciute per l'assistenza ospedaliera, sanitaria, sociale e per l'educazione e la formazione;
 - prestazioni di servizio e cessione di beni realizzate per i loro membri da organismi ed entità riconosciute senza fini di lucro il cui obiettivo sia di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filantropica o civica; l'esenzione è esclusivamente nell'ambito dell'attività specifica dell'entità; sono inclusi i Collegi professionali, le organizzazioni sindacali e patronali, ecc.; questi organismi devono essere riconosciuti dall'Amministrazione Tributaria;

- servizi prestati a persone fisiche che praticano l'attività sportiva o l'educazione fisica sempre che tali servizi siano direttamente prestati per entità di diritto pubblico, comitato olimpico e paralimpico spagnolo, entità e società sportive private a carattere sociale, l'esenzione non si estende agli spettacoli sportivi;
- prestazioni di servizio realizzate per entità di diritto pubblico o per entità o organizzazioni culturali private di carattere sociale come la proprietà di biblioteche, archivi, centri di documentazione, le visite a musei. Gallerie d'arte, luoghi storici, giardini botanici, parchi zoologici e naturali e altri spazi di caratteristiche simili, le rappresentazioni teatrali, musicali, di balletto, audiovisive e cinematografiche e l'organizzazione di esposizioni e manifestazioni simili;
- trasporto di infermi o feriti in ambulanze o veicoli appositamente adattati a tale scopo;
- operazioni di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione, compresi i servizi di mediazione, inclusa la ricerca dei clienti per la stipula dei contratti;
- vendita di francobolli postali di corso legale in Spagna per un importo non superiore al valore impresso; l'esenzione non si estende ai servizi di spedizione prestati dai per conto di terzi;
- operazioni finanziarie:
 - depositi di denaro contante nelle sue diverse forme, inclusi i conti correnti e le operazioni di accredito/addebito prestate dal depositario, escluso il recupero crediti;
 - trasferimento di depositi in contante, incluso attraverso certificati di deposito o titoli con analogia funzione;
 - concessione di crediti o prestiti in denaro anche attraverso strumenti finanziari o titoli;
 - altre operazioni, inclusa la gestione relativa a prestiti o crediti, comprese le operazioni di permuta finanziaria;
 - trasferimento di prestiti o crediti;
 - prestazioni finanziarie, di garanzia, cauzione, e altre garanzie reali;
 - il trasferimento di garanzie;
 - operazioni relative a cessioni, vaglia, assegni, mandati, pagherò, lettere di accredito, carte di debito o di credito e altri ordini di pagamento, comprese le compensazioni interbancarie di assegni e bonifici, l'accettazione bancaria e la sua gestione, protesti e gestione dei protesti;
 - trasmissione di fatture e ordini di pagamento;
 - operazioni di compra-vendita o cambio e servizi analoghi di valute che sono mezzi legali di pagamento; ad esclusione dei biglietti e delle monete da collezione e di lingotti d'oro, argento e platino;

- servizi ed operazioni, escluso il deposito e la gestione, relativi ad azioni, partecipazioni in società, obbligazioni e altri valori simili;
 - trasmissione dei valori indicati nelle lettere di accredito e relativi servizi
 - mediazione nelle operazioni esenti descritte nei punti precedenti e le operazioni di tipo analogo effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale; l'esenzione si estende ai servizi di mediazione nel collocamento sul mercato di depositi, prestiti in denaro o in valore, realizzati per conto del soggetto che li ha emessi, dei titolari degli stessi o di altri intermediari;
 - gestione e deposito dei Fondi azionari, obbligazionari e immobiliari da parte dei soggetti autorizzati, compresi i Fondi Pensione;
 - servizi prestati dai notai pubblici, compresi i registratori di proprietà e attività mercantili;
 - lotterie, scommesse e giochi organizzati dagli specifici enti nazionale e delle comunità autonome così come le attività che vanno a costituire la base imponibile della tassa su riffe, tombole, scommesse e loro combinazioni o della tassa che grava sui giochi d'azzardo; l'esenzione non è estesa ai servizi accessori, con esclusione di quelli relativi al bingo;
 - cessione di terreni agricoli non edificabili, comprensivi delle costruzioni già esistenti che siano indispensabili per lo sviluppo dell'attività, o destinati esclusivamente a parchi, giardini o a superfici di uso pubblico; l'esenzione non edificabili inclusi in aree in corso di urbanizzazione;
 - cessione di terreni realizzata a compensazione di un esproprio di aree comprese in un piano di sviluppo urbanistico;
 - cessione di edifici, dal secondo in poi, una volta terminata la loro costruzione o ristrutturazione, compresi i terreni su cui insistono che non possono eccedere i 5000 metri quadrati;
 - locazioni e costituzione o trasmissione di diritti reali di godimento e sfruttamento di diritti reali di:
 - terreni, incluse le costruzioni utilizzate per lo svolgimento dell'attività agricola;
 - edifici o parti di questi destinati ad abitazione o a successiva locazione da parte di enti gestori di programmi di programmi pubblici di sostegno all'abitazione o di società specializzate nell'affitto di abitazioni; l'esenzione si estende a garage e agli annessi e ai mobili, qualora arredate;
- l'esenzione non comprende la locazione di:
- terreni destinati a parcheggio;
 - terreni per il depositi e la conservazione di beni, prodotti e mercanzie;
 - appartamenti o abitazioni sfruttati nell'attività alberghiera;

- terreni destinati ad esposizioni o usati per la pubblicità;
 - edifici o parte di questi subaffittati o solo assimilati ad abitazione secondo le disposizioni di legge;
- l'esenzione non comprende, inoltre:
- la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e sfruttamento di beni non esentati di cui ai punti precedenti;
 - la costituzione o trasmissione di diritti reali di superficie;
- cessione di beni usati dal cedente in una transazione in cui questo ha il diritto alla deduzione dell'imposta, ma non ha utilizzato tale diritto;
 - cessione di beni il cui acquisto o importazione ha diritto alla detrazione totale dell'imposta;
 - servizi professionali, compreso il diritto d'autore, forniti da artisti, scrittori, collaboratori letterari, grafici e fotografi di giornali e riviste, compositori musicali, autori di opere teatrali, sceneggiatori, adattatori di dialoghi di opere audiovisive e traduttori;
 - prestazioni di servizio e cessione di beni realizzati da partiti politici in manifestazioni destinate alla raccolta di fondi utilizzati al fine specifico ed esclusivo dell'organizzazione.

ARTICOLI 95 E 96

Nell'articolo 95 è normato il diritto a dedurre; le imprese o i professionisti non possono dedurre l'IVA sugli acquisti o importazioni che non si riferiscano effettivamente ed esclusivamente all'attività svolta.

Non è detraibile l'imposta:

- sull'acquisto di beni utilizzati per l'attività svolta per periodi di tempo saltuari;
- su beni e servizi utilizzati simultaneamente per l'attività svolta e per necessità private;
- sulle operazioni che non figurano nella contabilità economica o non registrate;
- su beni non afferenti l'attività svolta e destinati a soddisfare i bisogni personali.

I veicoli a motore e i loro rimorchi, i ciclomotori e i motocicli sono considerati interessati allo sviluppo dell'attività svolta nella misura del 50%; quando sono oggetto dell'attività propria dell'impresa l'imposta è interamente detraibile, compresi i beni utilizzati dai rappresentanti e agenti di commercio e dagli istituti di vigilanza.

La disposizione si applica anche ai seguenti beni e servizi direttamente relazionati a quelli precedenti come:

- accessori e pezzi di ricambio;

- combustibile, carburante, lubrificante e prodotti energetici per il loro funzionamento;
- servizi di parcheggio e pedaggi;
- manutenzione e riparazione.

È indetraibile in qualsiasi proporzione l'imposta per l'acquisto, l'importazione, il leasing, la trasformazione, la riparazione, la manutenzione o l'uso dei seguenti beni e servizi:

- gioielli, gemme, pietre preziose, perle naturali o coltivate, e gli oggetti fatti in tutto o in parte con l'oro o il platino;
- alimenti, bevande e tabacco;
- spettacoli e servizi di carattere ricreativo;
- di cortesia destinati a clienti, dipendenti e terze persone; non rientrano in questa fattispecie gli articoli e i campioni promozionali di poco valore e i beni destinati alla cessione che in un momento successivo al loro acquisto vengono utilizzati come cortesia per clienti, dipendenti e terzi;
- di viaggio, alberghieri e di ristorazione a meno che l'importo di dette spese non sia deducibile ai fini delle imposte dirette.

Sono esclusi da tale indetraibilità:

- i beni oggettivamente ed esclusivamente destinati ad uso industriale, commerciale, agricolo, medico o scientifico;
- i beni destinati esclusivamente alla vendita o al trasferimento a titolo oneroso, direttamente o attraverso la loro trasformazione, da parte di imprenditori o professionisti che esercitano abitualmente tali operazioni;
- i servizi ricevuti a titolo oneroso da imprenditori e professionisti che esercitano abitualmente tali operazioni.

TITOLO IX CAPITOLO III (ARTICOLI DA 124 A 134)

Il regime speciale di agricoltura, allevamento e pesca si applica ai proprietari persone fisiche che non abbiano esplicitamente rinunciato, presentando dichiarazione d'inizio attività.

Chi si trova nelle condizioni previste per tale regime non ha l'obbligo di liquidare e pagare l'IVA sulla vendita dei prodotti naturali dell'attività agricola esercitata; l'IVA sugli acquisti e sulle prestazioni di servizio non può pertanto essere dedotta.

Nel regime si percepisce una compensazione per le forniture di prodotti agricoli ad altri soggetti esterni al regime stesso. Tale compensazione sarà del 9% del prezzo di vendita per i prodotti ottenuti dall'attività agricola e forestale e del 7,5% per i prodotti ottenuti dall'attività di allevamento e pesca e per i servizi accessori.

È fatto obbligo a chi si trova in tale regime di conservare le fatture di vendita e di annotarle progressivamente in un apposito registro.

TITOLO IX CAPITOLO VII (ARTICOLI DA 148 A 163)

Il regime speciale del “recargo de equivalencia” si applica ai commercianti al dettaglio persone fisiche, “minoristas”. Sono interessati gran parte dei settori tradizionali del commercio al minuto con esclusione di quelli che riguardano prodotti di lusso, macchinari, prodotti petroliferi, veicoli, ecc.

I grossisti nella fattura per la vendita di prodotti ai dettaglianti maggiorano l’IVA in questo modo:

- articoli a cui si applica l’aliquota standard del 16%; maggiorazione del 4%;
- articoli a cui si applica l’aliquota ridotta del 7%: maggiorazione dell’1% ;
- articoli a cui si applica l’aliquota minima del 4%: maggiorazione dell’0,5%;
- prodotti del tabacco; maggiorazione dell’1,75%.

Il dettagliante ha l’obbligo di conservare le fatture di acquisto e di annotarle in un apposito registro e non deve registrarsi e presentare dichiarazione ai fini dell’IVA.